



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/05/2025

OGGETTO:	REVOCA dell'Ordinanza 13 del 16/05/2025 "Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione IT011041013032 - "ARZILLA VIA DELLA BAIA"
----------	---

IL SINDACO

- VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;
- l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata:*la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..*”;
- l'art. 5 che dispone, “ *1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) “la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;*”;
- l'art. 15 “*Informazione al pubblico*”che dispone al comma 1 “.....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”;
- VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
- VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del

- centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 529 del 08 aprile 2024, con la quale oltre a definire le azioni gli indirizzi regionali in relazione alla stagione balneare 2024, a seguito di un processo condiviso con ARPAM e i Comuni interessati sono state individuate n 33 Aree omogenee di cui 5 nel comune di Fano
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 550 del 17 aprile 2025, avente per oggetto: *"Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2025: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione"*; Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) individuazione delle acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7) indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (paragrafo H);
- VISTA l'Ordinanza n 9 del 30.04.2025 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. n. 550 del 17 aprile 2025, ha individuato per la stagione balneare 2025 -1 maggio 14 settembre- le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- VISTA l'Ordinanza n° 8 del 30.04.2025 *"Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla-Stagione Balneare 2025"* pubblicata in data 28.04.2023 all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all'attivarsi degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- Vista l'Ordinanza 13 del 16/05/2025 con la quale avuto notizia degli esiti analitici non conformi ai limiti del DM 30-3-2010 all.A (comunicazione ARPAM del 16/05/2025) riferiti ai prelievi eseguiti su campioni dell'acqua di balneazione IT011041013032 veniva disposto il
"IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato: INTERA acqua di balneazione IT011041013032 - "ARZILLA VIA DELLA BAIA"
contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIA	43.8564 ; 13.0016	43.8531 13.0085

- VISTA la Nota ARPAM nota acquisita agli atti del Comune di Fano con P.G. 52095 del 26052025 avente per oggetto: “*Comunicazione preliminare esiti analitici - controllo su acque di balneazione (D. Lgs 116/2008 DM 30.10.2020) – Comune di FANO (riferimento comunicazione scolmo acque reflue del 20-21/05/2025)*” con la quale “*si comunica che gli esiti delle analisi microbiologiche eseguite sui campioni di acque di balneazione prelevati il 23/05/2025 da personale Arpam di Pesaro nei punti sotto indicati come da verbale di campionamento allegato, hanno evidenziato la conformità ai limiti di legge.*”
IT011041013004 150 m Nord sottopasso F.S. loc. Gimarra
IT011041013032 Arzilla - via della Baia
IT011041013023 Parcheggio Sottopasso via Capellini
IT011041013005 30 m Nord Torrente Arzilla
IT011041013A006 (IT011041013016 e IT011041013021) AO_Ponte Sasso F.S. (Ponte Sasso casello FF.SS. e Ponte Sasso via Faa di Bruno civ 169)
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- VISTO il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- VISTA la Legge n° 241/1990;
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, **LA REVOCA DELL'ORDINANZA** 13 del 16/05/2025 con la quale veniva disposto il IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

INTERA acqua di balneazione IT011041013032 - “ARZILLA VIA DELLA BAIA”

contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013032	ARZILLA VIA DELLA BAIA	43.8564 ; 13.0016	43.8531 13.0085

DISPONE

1. La rimozione, da parte del personale di ASET Spa dei cartelli indicanti “**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**”
2. che il Comando Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AST Pesaro-Urbino vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in

quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonchè ad ASET SPA

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi–U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione.,

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Al Settore Governo del Territorio U.O.C Viabilità Traffico; al Comando Polizia Locale All'U.O. Turismo all'U.O. Comunicazione ed Informazione; all'U.O.C. Pianificazione e Demanio Marittimo all'U.O.C. SIC; all'U.O.C. Servizi Interni

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

Fano, lì 26/05/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005